

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 416-A

Relazione orale

TESTO PROPOSTO DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PIZZOL)

Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1987

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1987

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GUZZETTI)

23 settembre 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore CORTESE)

A) Sul disegno di legge

24 settembre 1987

La Commissione esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario, per mancanza di un meccanismo di copertura nel caso derivino dall'esercizio della delega minori entrate nette al bilancio dello Stato e per scarsa chiarezza delle modalità con cui vengono imputate in bilancio le maggiori entrate connesse alla variazione dell'imposta sui prodotti petroliferi di cui all'esercizio della delega.

B) Su emendamenti

29 settembre 1987

La Commissione, esaminato l'emendamento, d'iniziativa governativa, trasmesso dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole, preso

atto del fatto che la proposta tiene conto delle considerazioni a fondamento del parere contrario espresso in data 24 settembre.

Tuttavia si fa presente che tale parere favorevole è condizionato all'introduzione, nell'emendamento, di una opportuna modifica con la quale si chiarisca che le maggiori entrate già acquisite, che costituiscono il limite finanziario per l'adozione dei decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine, dovranno essere evidenziate contabilmente con un apposito capitolo da inserire nello stato di previsione dell'entrata. Questa evidenziazione contabile serve sia a controllare in corso d'esercizio il meccanismo di limitazione della decretazione delegata entro i confini finanziari prima indicati, sia a garantire che questo meccanismo di copertura operi nell'ambito di ciascun esercizio finanziario, evitando compensazioni tra l'esercizio 1987 e l'esercizio 1988.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, fino al 31 dicembre 1988, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le disposizioni occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante; nonchè sul prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti tenendo conto delle variazioni dei prezzi medi europei, che comportino riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno calcolati secondo il metodo CIP vigente;

b) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura pari all'importo della variazione dei prezzi medi europei e, per il «Jet Fuel JP/4», in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

c) per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione; nella stessa misura saranno disposti l'aumento o la riduzione di imposta per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico.

2. I decreti di cui al comma 1 ed il comunicato del CIP devono essere pubblicati contestualmente nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposta dalla Commissione*)

2. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine di cui al comma 1 potranno essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione, emanati ai sensi della presente legge.

3. *Identico.*

Art. 2.

Identico.